

emissione da parte dei competenti organi di vigilanza e sulle basi seguenti:

a) - l'emissione potrà effettuarsi in una o più volte secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) - la sottoscrizione delle quote di nuova emissione è riservata agli attuali partecipanti al capitale dell'Istituto, in ragione di quattro quote nuove per ogni quota di nominale $\text{£} 200.000$ da essi posseduta, a prezzo pari al nominale ($\text{£} 200.000$ per quota).

In relazione all'Art. 5 dello Statuto vigente, il diritto di sottoscrizione non può essere ceduto senza il consenso del Consiglio di amministrazione;

c) - trascorsi i termini che saranno fissati dal Consiglio per la chiusura delle sottoscrizioni, rimarrà riservato al Consiglio stesso di provvedere direttamente e nei modi che esso riterrà opportuni, al collocamento - alle condizioni anzidette - delle quote non sottoscritte dagli aventi diritto, con facoltà di demandare al Presidente i relativi poteri;

d) - il richiamo dei decimi avrà luogo nei termini e con le modalità che verranno deli-